

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

### **O G G E T T O:**

Legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, art. 59, (Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani): approvazione della disciplina per l'applicazione del sistema esperto ICEF e determinazione della misura del tasso agevolato per i prestiti sull'onore previsti nell'ambito del Fondo.

Il giorno **16 Marzo 2007** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**ASSESSORI**

**REMO ANDREOLLI  
MARCO BENEDETTI  
OLIVA BERASI  
OTTORINO BRESSANINI  
MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
SILVANO GRISENTI  
TIZIANO MELLARINI  
FRANCO PANIZZA  
TIZIANO SALVATERRA  
GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

**MARGHERITA COGO**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

- visto l'art. 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Provincia autonoma di Trento), recante "Disposizioni urgenti e transitorie per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani" il quale prevede l'istituzione di un apposito Fondo per l'attivazione di specifici interventi integrativi rispetto a quelli ordinari, rivolti ai giovani che accedono a percorsi di Alta formazione e specializzazione anche all'estero, nonché al sostegno dello sviluppo e dell'avvio di attività professionali o imprenditoriali;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2369, di data 17 novembre 2006, avente ad oggetto "Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'art. 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, concernente l'istituzione del "Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani"" che prevede l'attivazione di:
  - a) **borse di studio**, di cui possono beneficiare coloro la cui condizione economica del Nucleo Familiare, valutata attraverso l'indicatore ICEF, risulti non superiore a soglie predeterminate;
  - b) **prestiti sull'onore a tasso zero**, da erogare in collaborazione con un Istituto bancario, per coloro la cui condizione economica del proprio nucleo familiare risulta inferiore ad una soglia predeterminata;
  - c) **prestiti sull'onore a tasso finale a carico del beneficiario pari al tasso richiesto dall'Istituto bancario sui propri apporti finanziari**, per coloro la cui condizione economica del proprio nucleo familiare è superiore ad una soglia predeterminata o che non presentino l'attestazione relativa alla condizione economica;
  - d) **prestiti sull'onore a tasso agevolato**, le cui condizioni sono quelle definite dalla convenzione tra Provincia e l'Istituto bancario partner, per coloro la cui condizione economica del proprio nucleo familiare sia compresa tra la soglia definita al punto b) e quella definita al punto c);
  - e) **contributo a fondo perduto** per l'abbattimento del prestito sull'onore.
- considerato, quindi, che l'accesso ai benefici previsti dal Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani è subordinato alla presentazione della dichiarazione ICEF secondo le disposizioni approvate con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 534 del 16 marzo 2001 e n. 1015 del 24 maggio 2005;
- tenuto conto che la citata deliberazione della Giunta provinciale n. 2369, di data 17 novembre 2006, al punto 10, rinviava ad un successivo provvedimento la determinazione delle soglie di accesso ai prestiti sull'onore a tasso zero e a tasso agevolato;

- considerato che la stessa deliberazione di cui sopra, al punto 4, secondo paragrafo, nel definire il tasso agevolato prevedeva un interesse finale a carico del beneficiario pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuito di una percentuale prefissata dalla Giunta provinciale con la medesima deliberazione di cui al punto 10;
- esaminato il documento "Disciplina per l'applicazione del sistema esperto ICEF alle borse di studio e ai prestiti d'onore di cui all'art. 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20", proposto e validato dal Gruppo di Lavoro incaricato di elaborare e definire il progetto relativo al Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani, ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
  - tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti in precedenza citati;
- ad unanimità di voti legalmente espressa;

#### D E L I B E R A

- 1) di approvare la "Disciplina per l'applicazione del sistema esperto ICEF alle borse di studio e ai prestiti d'onore di cui all'art. 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20", così come definita nel documento allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di determinare fin d'ora il tasso agevolato da applicarsi ai prestiti sull'onore previsti dal Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani nella misura pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuito della percentuale del 50%.

DL

#### PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## **Allegato parte integrante**

Disciplina per l'applicazione del sistema esperto ICEF alle borse di studio e ai prestiti d'onore

### **DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESPERTO ICEF**

#### **ALLE BORSE DI STUDIO E AI PRESTITI D'ONORE DI CUI**

**All'art. 59 della Legge Provinciale 29 dicembre 2005, n. 20,:**

Al fine di accedere ai benefici di cui ai BANDI delle singole strutture è necessario presentare la dichiarazione ICEF, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 534 del 16 marzo 2001, nel rispetto delle disposizioni approvate con deliberazione n. 1015 del 24 maggio 2005 per la dichiarazione sostitutiva ICEF e tenuto conto dei parametri di cui al presente documento.

Per le domande presentate entro il 30 giugno il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare è valutato con riferimento al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda. Per le domande presentate dopo il 30 giugno il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare è valutato con riferimento all'anno antecedente quello di presentazione della domanda.

#### **1) interventi**

Gli interventi previsti dai BANDI approvati dalle strutture di riferimento per ogni misura presa in considerazione riguardano:

- Borse di studio;
- Prestiti sull'onore a tasso zero
- Prestiti sull'onore a tasso agevolato (con intervento della Provincia Autonoma di Trento, in combinazione con i fondi banca, sulla quota capitale in modo che il tasso risulti pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuito del 50%).

#### **2) beneficiari**

Il beneficiario della borsa di studio e del prestito d'onore è il soggetto iscritto ai corsi di cui ai BANDI delle singole strutture o il genitore che presenta la domanda, ossia:

- uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenni;
- lo studente stesso se maggiorenne.

#### **3) definizione del Nucleo Familiare**

L'unità di riferimento da considerare per la valutazione della situazione economica familiare è la famiglia anagrafica, comprensiva di tutti i soggetti conviventi, fatto salvo quanto più sotto specificato.

a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale, ovvero quando è stata ordinata la separazione;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, sono considerati un nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

b) i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico; quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- della persona tenuta agli alimenti, qualora non faccia parte di alcuna famiglia anagrafica;
- in presenza di più persone obbligate agli alimenti, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore.

c) il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

- d) Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (ossia il soggetto che risiede stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme, in istituti di detenzione e simili), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
- e) Il nucleo familiare del richiedente i benefici è considerato diverso da quello dei genitori quando ricorrono le seguenti condizioni:
- residenza esterna, per un periodo minimo di almeno due anni dalla data di approvazione del bando, all'unità abitativa del nucleo familiare in alloggio che non sia di proprietà di un membro del nucleo d'origine;
  - possesso di un reddito fiscalmente dichiarato non inferiore a 6.500,00 euro annui nei due anni precedenti a quello della dichiarazione;
  - studente coniugato (nel qual caso si applicano le specifiche previste per i coniugi).
- In mancanza di tali requisiti, lo studente non sarà considerato in un nucleo diverso da quello dei genitori e dovrà dichiarare la condizione economica della famiglia d'origine.

#### **4) particolarità del nucleo familiare**

Con riferimento al peso del nucleo familiare sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

- qualora vi siano persone disabili, la scala di equivalenza viene maggiorata, per ciascun soggetto: di punti 0,30 se l'invalidità è compresa fra il 66% ed il 73%; di punti 0,50 se l'invalidità è uguale o superiore al 74% o nel caso di handicap permanente grave; di punti 0,50 in presenza di minori invalidi civili;
- qualora nel nucleo familiare sia presente un solo genitore con minori a carico la scala di equivalenza viene maggiorata di punti 0,20. Per "famiglia con un solo genitore" si intende quella determinata dal verificarsi delle seguenti situazioni: morte del coniuge, separazione legale attestata da apposito atto, divorzio attestato da apposito atto, genitore unico con figli a carico;
- qualora, in presenza di figli minori, entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo familiare è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento, la scala di equivalenza viene maggiorata di punti 0,20.

## 5) soglie per l'accesso ai prestiti a tasso zero ed a tasso agevolato

- Nella Tabella 1 e 2 sono riportate le soglie di accesso per le i prestiti a tasso zero ed i prestiti a tasso agevolato (con intervento della Provincia Autonoma di Trento, in combinazione con i fondi banca, sulla quota capitale in modo che il tasso risulti pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita del 50%).
- Per una più facile lettura delle tabelle si precisa che:
- Se il reddito o il patrimonio del nucleo familiare hanno importi uguali o superiori ai 2/3 dei valori limite, lo studente potrebbe comunque non beneficiare degli interventi per effetto della loro combinazione.
- Se il reddito e il patrimonio del nucleo familiare hanno entrambi importi inferiori alla metà dei valori limite, lo studente risulterà sicuramente beneficiario.
- Per facilitare la valutazione della propria situazione è disponibile su INTERNET un programma specifico (<http://icef.provincia.tn.it>). Inserendo i dati relativi a reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare si potrà verificare se la propria condizione economica permette di accedere ai benefici

**Tabella 1: soglie limite per l'accesso per prestiti a tasso zero**

n. componenti	Scala di equivalenza	Reddito	patrimonio
1	1,00	€17.156,86	€ 41.928,10
2	1,57	€26.936,27	€ 58.227,12
3	2,04	€35.000,00	€ 71.666,67
4	2,46	€42.205,88	€ 83.676,47
5	2,85	€48.897,06	€ 94.828,43
6	3,20	€54.901,96	€104.836,60
7	3,55	€60.906,86	€114.844,77
8	3,90	€66.911,76	€124.852,94

I valori di patrimonio sono considerati al netto delle franchigie

**Tabella 2: soglie limite per l'accesso per prestiti a tasso agevolato**

n. componenti	Scala di equivalenza	Reddito	patrimonio
1	1,00	€ 24.509,80	€ 54.183,01
2	1,57	€ 38.480,39	€ 77.467,32
3	2,04	€ 50.000,00	€ 96.666,67
4	2,46	€ 60.294,12	€113.823,53
5	2,85	€ 69.852,94	€129.754,90
6	3,20	€ 78.431,37	€144.052,29
7	3,55	€ 87.009,80	€158.349,67
8	3,90	€ 95.588,24	€172.647,06

I valori di patrimonio sono considerati al netto delle franchigie

Nota: ogni componente in più oltre a quelli indicati corrisponde a 0,35 punti in più sulla scala di equivalenza

## **6) franchigie, peso dei componenti il nucleo familiare e valutazione dei redditi**

### **Franchigie relative al patrimonio mobiliare ed immobiliare**

Il patrimonio mobiliare di ciascun componente il nucleo familiare è considerato al netto della franchigia individuale prevista dalla deliberazione n. 1015 di data 24 maggio 2005 (franchigia di non dichiarabilità per il patrimonio fino a 5.000,00 euro e franchigia pari a 5.000,00 euro per il patrimonio dichiarato superiore a 5.000,00 euro).

L'abitazione di residenza del nucleo familiare e le relative pertinenze non concorrono alla determinazione del patrimonio immobiliare fino al valore complessivo ai fini ICI di 90.000 euro; si considerano pertinenze dell'abitazione di residenza le unità immobiliari classificate nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo (garages, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o localini deposito, classificate in categoria catastale C/2, C/6, C/7), destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale anche non appartenenti allo stesso fabbricato, purché non locate).

Il valore eccedente la soglia dei 90.0000 euro viene pesata nella misura del 20% fino a 110.000,00 euro e nella misura del 60% per la parte eccedente tale importo.

Il patrimonio immobiliare complessivo del nucleo familiare è considerato al netto di una franchigia pari ad euro 20.000,00 e viene pesato nella misura del 20% fino a 40.000,00 euro e nella misura del 60% per la parte eccedente tale importo.

Il patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare è considerato al netto di una franchigia pari ad euro 20.000,00 e viene pesato nella misura del 20% fino a 40.000,00 euro e nella misura del 60% per la parte eccedente tale importo.

### **Ponderazione del reddito e del patrimonio dei componenti il Nucleo Familiare**

Il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare di riferimento sono considerati secondo le seguenti percentuali :

- al 100% per il soggetto richiedente, per il coniuge non separato e per i parenti ed affini di primo grado;
- al 50% per i soggetti che hanno un grado di parentela di secondo grado o affine;
- al 30% per i soggetti che hanno un grado di parentela di terzo o quarto grado o affine.
- Il reddito ed il patrimonio dei soggetti conviventi non parentali sono considerati secondo le seguenti percentuali:



- al 100% per il convivente “more uxorio”;
- al 30% per gli altri soggetti conviventi.

### **Valutazione dei redditi**

Il reddito netto dei componenti familiare viene valutato, a seconda delle tipologie di reddito prodotto, secondo i criteri stabiliti nelle deliberazioni n. 534 del 16 marzo 2001 e n. 1015 del 24 maggio 2005 ed in particolare:

<b>Categoria di reddito</b>	<b>% di valutazione</b>
Reddito da pensione	100%
Reddito da lavoro autonomo, imprenditore, agricoltore, percettore di redditi occasionali	95%
Reddito da lavoro dipendente o assimilato	90%